

n. 199/07 A.S.



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE – UFFICIO TUTELE

Oggetto: Nomina di Amministratore di Sostegno in favore di YY, nata a Milano il --.1909, residente in Milano, Via --, su istanza proposta dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano

Premesso che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano, con ricorso depositato il 2.3.07 e notificato il 23.3.07, chiedeva la nomina anche in via d'urgenza di Amministratore di Sostegno in favore di Yy, in età avanzata e che, su segnalazione della parente Xx, sembrava accedere al conto bancario con modalità incongrue (era in atto procedimento penale contro ignoti con riferimento a ripetute operazioni a debito soprattutto negli ultimi mesi del 2005);

Convocata Yy avanti al G.T. per la data del 19.4.07, e dato atto che nelle more, pervenuta dichiarazione scritta 20.3.07 di Xx, che rinnovava la richiesta di intervento urgente a protezione dell'anziana, il G.T. con provvedimento 2.4.07 nominava a Yy un Amministratore di Sostegno Provvisorio in persona della stessa Xx, con compiti di assistenza per la gestione dei suoi interessi di natura patrimoniale;

Sentita Yy il 19.4.07, a bordo di ambulanza;

Sentite Xx e l'Assistente Sociale del Comune di Milano, sig.ra Panarelli, del Centro Multiservizi Anziani, le quali ribadivano la preoccupazione che l'anziana, restia ad interferenze anche se a scopo assistenziale, potesse dare fondo alle proprie sostanze (magari su insistenza di qualcuno con intenti di profittamento), documentando recenti prelievi dal conto (oltre € 3.000,00 nel solo mese di marzo 07) per importo incompatibile con le sue entrate (nell'ordine di € 1.000,00 mensili) e soprattutto con un tenore di vita modestissimo e con la stessa doglianza dell'anziana, ripetuta anche di recente, di trovarsi senza soldi e senza cibo in casa ;

Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero, che in data 19.4.2007 chiede *“che il Giudice Tutelare nomini un Amministratore di Sostegno a Yy nella persona di Xx con poteri di rappresentanza, e con rifusione delle spese prenotate e prenotande a debito”*;

Il Giudice Tutelare

Letti gli atti del procedimento ed esaminati i documenti prodotti;

Rilevato che la documentazione allegata (certificato 16.2.07 dott. P.Diano di Milano, medico di base) attesta che Yy presenta *“buone condizioni generali ...è ben orientata nel tempo e nello spazio ...gestisce la propria casa con cura ...tiene una dettagliata contabilità delle spese... sembra quindi sufficientemente in grado di autogestirsi... l'età avanzata rende possibili deficit di memoria... è utile che i familiari più prossimi assistano la signora nell'amministrazione economica e che venga mantenuto il supporto già attuale da parte dei servizi sociali e dei familiari...”*;

Sentita l'interessata (seduta a bordo di ambulanza in quanto proveniente da Az.Osped. San Carlo ove era stata ricoverata per edema polmonare) e preso atto che la stessa, fisicamente tonica e spigliata nel parlare (la patologia polmonare si dice in via di guarigione riferendo l'Assistente Sociale che la stessa è prossima alle dimissioni), mostra adeguatezza nel riferire di sé e delle proprie condizioni abitative, mentre sembra confusa nel rappresentare le sue condizioni economico-finanziarie, e nel rapportarsi al cambio lira-euro, dando indicazioni errate circa la propria pensione (dice 1.600.000 e non sa riferire l'importo in euro), non ricordando l'entità né del canone locativo (indicato in 1.600 al mese anziché € 900 circa come da estratto conto), né la consistenza dei suoi risparmi, e soprattutto negando ripetutamente di avere prelevato di recente la cifra di € 3.300,00 che il giudice rileva dai suoi conti (tramite 7 assegni dal 6 al 27.3.07), reiterando dichiarazioni di modestia delle sue spese e del suo tenore di vita;

Ritenuto che, richiamate le evidenze di cui sopra, ricorrano i presupposti di cui agli artt.404 e ss. c.c., legittimanti la nomina a Yy di un Amministratore di Sostegno, che proceda in sua rappresentanza al compimento di quegli atti di ordinaria amministrazione delle sue sostanze (quali indicati nel presente decreto), che si rivelano necessari e che la parte interessata non risulta più in grado di compiere adeguatamente in via autonoma (non si comprende se i frequenti e consistenti prelievi, nell'ordine di € 9.000 dal 1.1 al 4.4.07, siano sollecitati da terzi che poi se ne appropriano, ovvero siano imputabili al deficit mnesico che non le consente di avere ricordo del prelievo precedente o del luogo dove ripone i soldi), rimettendo all'A.d.S. di valutare quale importo lasciare all'autonomia di gestione della parte interessata, e subordinando all'autorizzazione specifica del G.T. il compimento di atti eventuali di straordinaria amministrazione (in funzione dell'entità della spesa o della tipologia

dell'atto, ex artt.374 e/o 375 c.c. –atti di vendita, di transazione, di divisione patrimoniale, accettazione di eredità, ecc);

Ritenuto opportuno che la rappresentanza sostitutiva dell'A.d.S. si espliciti anche nell'adozione delle più opportune decisioni che assicurino all'anziana assistenza e cura, rilevandosi che, ancorché Yy si mostri contraria alla presenza di personale fisso in casa (di cui sembra non abbia effettivamente necessità sotto il profilo della gestione della sua persona e dell'alloggio), l'età anziana e le patologie fisiche della stessa consigliano se non altro la presenza di personale che più volte al giorno controlli le sue condizioni e le sue eventuali esigenze e la ponga al riparo da possibili frequentazioni pregiudizievoli di terzi (anche il controllo delle elevate spese di utenza telefonica potrà consentire di accertare possibili condotte di profittamento altrui);

Ritenuto inoltre prudentiale, nell'esclusivo interesse della parte beneficiaria, vista una sua difficoltà nella comprensione del valore di cambio lira-euro che può esporla ad atti di circonvenzione, limitare a € 100,00 il valore delle singole operazioni negoziali che possa porre in essere autonomamente, richiamandosi gli effetti di cui agli artt.409 e 412 c.c. che consentono l'annullamento di eventuali negozi di valore superiore quando, compiuti autonomamente, si rivelino pregiudizievoli all'interessata;

Ritenuto che la presente nomina possa essere a tempo indeterminato, a fronte di situazione patologica stabile, e che la scelta dell'Amministratore possa ricadere su Xx, che tra i congiunti sembra quella maggiormente vicina all'anziana (che da tempo le aveva dato procura a operare sui suoi conti);

Preso atto, quanto al contenuto specificamente gestionale del presente decreto, e per quanto dichiarato e documentato in atti, che Yy dispone di:

- entrate a titolo di pensione pari a € 1.016,00 mensili nel 2007, accreditati su conto corrente alla stessa intestato, portante un saldo al 13.4.07 di € 3.506,00,
- risparmi investiti per un valore nell'ordine di € 23.200,00,
- alloggio in locazione, per un canone di € 920 mensili circa;

Valutate le verosimili spese di gestione dei suoi beni, nonché le sue spese di mantenimento, assistenza e cura, il cui costo è rapportato alle sue specifiche condizioni patologiche, e ritenuto che, alla luce delle suddette risultanze, e richiamato il disposto di cui all'art.405 c.5 n.5 c.c., che impone di individuare i *limiti anche periodici che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha la disponibilità*, possa disporsi che, mantenuto l'accredito delle

entrate di Yy su autonomo conto corrente o deposito, l'Amministratore di Sostegno vi acceda sino a concorrenza di € 4.000,00 su base trimestrale per le spese di natura ordinaria, salva specifica autorizzazione del G.T. ad ulteriori spese in funzione di documentate esigenze straordinarie;

Dato atto che il presente provvedimento e il suo contenuto sono sempre soggetti a possibile modifica o integrazione, da richiedersi al Giudice Tutelare, onde garantirne la rispondenza all'interesse della parte beneficiaria e alle sue condizioni personali e patrimoniali;

Ritenuto, in punto spese del presente procedimento, che, ai sensi dell'art.411 c.c., debba trovare applicazione nella presente procedura il disposto di cui all'art.145 del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", di cui al DPR 30.5.2002 n.115, norma che il legislatore ha previsto per il caso di domanda d'interdizione o inabilitazione promossa dal Pubblico Ministero e che non può non estendersi alla presente procedura, avviata dal Pubblico Ministero per le medesime ragioni d'interesse pubblico che caratterizzano la richiesta di nomina di Amministratore di Sostegno, misura che, unitamente a interdizione e inabilitazione, è trattata nel medesimo Libro XII del Codice Civile riferito alle *misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia* (le spese del presente procedimento, prenotate a debito dal Pubblico Ministero, potranno essere oggetto di ripetizione da parte dello Stato, ai sensi dei commi 2 e 3 del citato art.145, solo all'esito dei dovuti accertamenti, da effettuarsi dopo l'acquisita definitività del presente decreto, in ordine alle sostanze e disponibilità della parte beneficiaria, e solo nel caso in cui si accerti che dette sostanze superano i limiti di reddito previsti per l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato);

Per Questi Motivi

Nomina Xx, nata a Milano il -.-.1948, Amministratore di Sostegno a tempo indeterminato di Yy, nata a Milano il -.-.1909 (atto iscritto nei Registri di Stato Civile di detto Comune, anno 1909);

Autorizza Xx a procedere in rappresentanza esclusiva di Yy al compimento dei seguenti atti, sotto la sua personale responsabilità:

1. decidere della sua più idonea soluzione abitativa e logistica o di ricovero, assicurando che le venga fornita assistenza e cura,
2. intrattenere rapporti con l'Autorità Socio-Sanitaria del territorio,

3. riscuotere le entrate di spettanza di Yy a titolo di pensione, interessi e frutti di risparmi e/o investimenti, o ad altro titolo, da accreditare su conto corrente o deposito intestato a "Yy rappresentata da Xx in qualità di Amministratore di Sostegno" (autorizzando la richiesta di modifica in tal senso dell'intestazione del conto già in essere intestato a Yy),
4. operare a debito sul conto sub 3 (anche mediante assegni, carte di credito, bonifici, modalità on line) sino a concorrenza di € 4.000,00 su base trimestrale, per far fronte alle spese ordinarie di mantenimento, assistenza e cura della parte beneficiaria e di gestione dei suoi beni, consentendo che la stessa possa accedere autonomamente al prelievo nei limiti di importo settimanale o mensile che lo stesso A.d.S. deciderà,
5. porre in essere atti negoziali, diversi da quelli di cui sopra, del valore unitario superiore a € 100,00 (sino a detto limite unitario Yy mantiene autonoma capacità di agire);
6. mantenere gli investimenti in essere, da depositare su conto intestato a "Yy rappresentata da Xx in qualità di Amministratore di Sostegno" (autorizzando la richiesta di modifica in tal senso dell'intestazione del conto già in essere intestato a Yy), con facoltà di rinnovo alla scadenza o di accredito sul conto sub 3, autorizzandone il parziale disinvestimento al fine di alimentare il conto sub 3, accreditandovi il ricavato,
7. sostenere spese per importo superiore al limite sub 4, ovvero compiere atti di straordinaria amministrazione, quali elencati negli artt.374 e/o 375 c.c., operazioni tutte da sottoporre preventivamente alla valutazione e autorizzazione del G.T.,
8. intrattenere ove necessario rapporti con altri Enti Pubblici.

Fa obbligo all'Amministratore di Sostegno di depositare presso la Cancelleria del Giudice Tutelare con cadenza annuale, a decorrere dal 31.5.2008, relazione circa le condizioni personali della parte beneficiaria e rendiconto della gestione svolta alla data contabile del 30.4.08, allegando estratto conto dei conti di cui sopra per l'intero anno di gestione e documentazione delle principali spese sostenute.

Dichiara il presente decreto immediatamente efficace.

Milano, 20.4.2007.

Il Giudice Tutelare
Dott.ssa Laura Cosentini

Si comunichi a cura della Cancelleria a:

- Xx
- Yy
- Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, per le annotazioni in margine all'atto di nascita di Yy
- Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano.